

Massima

L'esame della questione di giurisdizione, ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale. Ne consegue che, ove in appello sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l'integrità del contraddittorio, ai sensi [dell'art. 354 cod. proc. civ.](#) (Rigetta, App. Bolzano, 23 gennaio 2006)

* * *

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente Agg. -

Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sez. -

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BRITISH POLYTHENE LTD, in persona del Sig. R.B. B., con sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Saverio Nitti n. 11, presso lo studio dell'Avvocato NAPOLETANO Paolo, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avvocato Giovanni Carcaterra, per procura speciale autenticata dal Notaio Brian Hugh Moore in data 7 luglio 2006, munita di apostille in data 10 luglio 2006, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

- ricorrente -

contro

COMAGRI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 117, presso lo studio dell'Avvocato VARANO Andrea, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

AGRIMPORT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 117, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Petillo, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, n. 7 del 2006, depositata il 23 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l'Avvocato Giovanni Carcaterra;

sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCULO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

In data 22 luglio 1998 l'Azienda agricola Bogoni Roberto e Bagoli Giuliana stipulava con la Comagri S.r.l. un contratto in forza del quale quest'ultima si impegnava a fornire alla prima teli di copertura per serre, prodotto noto come "Luminal 4". A seguito di danni patiti alle proprie coltivazioni, ritenuti derivanti da difetti del Luminal 4 deputato a ricoprirle, e dopo aver richiesto al Presidente del Tribunale di Verona l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo, la Bogoni conveniva la Comagri s.r.l. dinanzi al Tribunale di Bolzano, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto de quo per inadempimento dell'impresa fornitrice e, conseguentemente,

che questa fosse condannata alla restituzione del prezzo delle coperture e al risarcimento dei danni di varia natura, diretti e indiretti.

Si costituiva in giudizio - iscritto al n. 1943/1999 r.g. - la Comagri s.r.l. affermando la totale estraneità alla vicenda e il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non produttrice della mercè da essa stessa venduta. La convenuta esponeva infatti di aver acquistato la mercè dall'importatrice esclusiva per l'Italia, la Agrimport s.p.a., la quale la aveva acquistata a sua volta da una società inglese, la British Polythene Ltd. (operante anche sotto il nome commerciale di Visqueen Agri England), e adduceva inoltre di non manipolare, nè trasformare alcuno dei prodotti da essa venduti. Ciò premesso, chiedeva di chiamare in causa, allo scopo di essere manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa, la società Agrimport s.p.a. nonchè la società British Polythene Ltd.

A seguito di tale chiamata si costituiva ritualmente la Agrimport s.p.a., eccependo anch'essa il difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande relative alla chiamata, data la propria estraneità alla causazione dei danni arrecati dal Luminal 4 alla parte attrice, e avanzando in via principale autonoma una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'altra chiamata, la British Polythene Ltd., a titolo di spese sostenute, rimborsi effettuati, danno commerciale e all'immagine, nonchè a titolo di mancato guadagno. Tale nuova domanda veniva proposta in quanto ritenuta connessa con il rapporto giuridico intercorrente tra attrice e convenuta.

Si costituiva in giudizio anche la British Polythene Ltd. respingendo ogni domanda e pretesa formulata nei propri confronti. In particolare, con riferimento alla domanda avanzata dalla convenuta Comagri s.r.l., la chiamata in causa eccepiva preliminarmente l'assoluta carenza della giurisdizione italiana, in considerazione tanto della mancanza dei presupposti di radicamento della detta giurisdizione ai sensi della [L. n. 218 del 1995](#), art. 3, quanto dell'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra essa chiamata e Comagri s.r.l. Inoltre, British Polythene Ltd, contestava l'applicabilità del [D.P.R. n. 224 del 1988](#), invocato dalla Comagri s.r.l., e rilevava la mancata indicazione di quale fosse il difetto asseritamene attribuito al Luminal 4; contestava anche la quantificazione del danno.

Con riferimento alla domanda avanzata da Agrimport s.p.a., British Polythene Ltd. eccepiva nuovamente la carenza di giurisdizione del giudice italiano, sulla base delle stesse motivazioni già adottate in relazione alla domanda di Comagri s.r.l., con la precisazione, quanto alla responsabilità contrattuale, che gli accordi conclusi tra Agrimport s.p.a. ed essa chiamata erano soggetti, per scelta espressa delle parti, alla giurisdizione esclusiva del Regno unito e disciplinati dalla legge inglese. British Polythene Ltd. rilevava poi che, precedentemente alla domanda di Agrimport s.p.a. nei suoi confronti, e precisamente nel luglio del 2000, nel Regno Unito essa chiamata aveva già promosso un giudizio nei confronti di Agrimport s.p.a. per il pagamento delle forniture alla stessa effettuate. Sul presupposto che tale giudizio riguardasse le stesse parti e il medesimo oggetto, British Polythene Ltd. chiedeva, in via subordinata, laddove il Tribunale di Bolzano si fosse ritenuto competente a giudicare delle domande proposte nei suoi confronti, la separazione del giudizio relativo alle domande di Comagri s.r.l. nei suoi confronti, da quello relativo alle domande proposte da Agrimport s.p.a. nei confronti di essa chiamata in causa, di competenza del giudice inglese di Newcastle upon Tyne, e la dichiarazione della incompetenza del Tribunale stesso a favore di quella del Tribunale di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) ex art. 21 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. In via ulteriormente subordinata, British Polythene Ltd. chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa e, laddove fosse ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande proposte da Agrimport s.p.a., proponeva domanda riconvenzionale contro quest'ultima società, per il pagamento di numerose forniture di Luminal 4, materiale consegnato e mai pagato.

L'adito Tribunale di Bolzano, ritenendo sussistenti vizi procedimentali, in data 18 marzo 2004 disponeva la separazione della causa attinente al rapporto principale intercorrente tra l'attrice Azienda agricola Bogoni e la convenuta Comagri s.r.l. dalla causa attinente alla chiamata in causa di Comagri s.r.l. nei confronti di Agrimport s.p.a. e di British Polythene Ltd. e alle domande proposte da Agrimport s.p.a. nei confronti di British Polythene Ltd. nonchè alle domande proposte da quest'ultima nei confronti di Agrimport s.p.a., con rimessione nella fase di istruzione di entrambe le cause separate; fissava altresì l'udienza di precisazione delle conclusioni in relazione alla causa attinente alla domanda proposta da Comagri s.r.l. nei confronti di Agrimport s.p.a. e di British Polythene Ltd. e alle domande proposte da Agrimport s.p.a. nei confronti di British Polythene Ltd. e alle domande proposte da quest'ultima nei confronti di Agrimport s.p.a..

In sede di decisione della causa da ultimo menzionata, con sentenza n. 959/04, il giudice unico riteneva irrituale e non conforme alla normativa di cui al D.P.R. n. 224 del 1988, la chiamata in causa effettuata da Comagri s.r.l. nei confronti delle altre due società, in quanto erroneamente fondata sul decreto appena citato, pur non essendo stata proposta alcuna azione di responsabilità per danni sulla base di detta normativa da parte del danneggiato; dichiarava altresì inammissibili sia la domanda di manleva proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni da Comagri s.r.l. nei confronti delle altre due società chiamate in causa, in quanto nuova e perciò inammissibile, sia le domande proposte da Agrimport s.p.a. nei confronti di British Polythene Ltd.; condannava, infine, le due società italiane fornitrici, in solido tra loro, a rifondere le spese di causa sostenute dalla società inglese.

Avverso questa sentenza proponeva appello Comagri s.r.l., chiedendo che, in totale riforma della stessa, venisse dichiarata rituale, corretta ed ammissibile la chiamata in causa effettuata nei confronti delle società appellate, Agrimport s.p.a. e British Polythene Ltd.

Uguale pretesa veniva avanzata dalla appellata Agrimport s.p.a., la quale chiedeva altresì che venissero dichiarate ammissibili le domande proposte nella comparsa di costituzione e risposta e nel successivo atto di integrazione del contraddittorio, sia in relazione alla domanda di manleva da ogni pretesa della Azienda agricola Bogoni e della Comagri s.r.l., a totale onere della British Polythene Ltd., sia in relazione alle domande ulteriori ed accessorie di risarcimento danni a suo tempo presentate nei confronti della società britannica.

Quest'ultima, chiedeva il rigetto dell'appello e, in subordine, insisteva per la dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice italiano. In via di ulteriore subordine, chiedeva che fosse negata ogni sua responsabilità in relazione a tutte le domande svolte nei suoi confronti, che venissero respinte tutte le istanze istruttorie delle controparti, perchè vertenti su circostanze inammissibili o generiche o prive di rilievo ai fini di causa, ed infine che venisse disposta CTU sulla serra dell'attrice Azienda agricola Bogoni nella quale si sarebbero verificati i danni, al fine di accertare la presenza di fattori in grado di favorire l'insorgenza di patologie nelle coltivazioni.

La Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza depositata il 23 gennaio 2006, dichiarava nulla la sentenza impugnata, e con essa tutti gli atti connessi e successivi all'ordinanza del 18 marzo 2004, detta ordinanza compresa, e rimetteva la causa al giudice di primo grado affinché la stessa fosse riunita a quella originariamente proposta.

Premesso che la dichiarazione di nullità si imponeva ex officio, a prescindere dall'esame delle domande proposte dalle parti appellanti, in quanto attinente alla integrità del contraddittorio ex [art. 102 cod. proc. civ.](#), e avente carattere pregiudiziale rispetto all'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla società chiamata in causa, la Corte territoriale riformava la sentenza impugnata

ritenendo che il Tribunale avesse errato nel considerare irrituale l'istanza di chiamata in causa formulata da Comagri s.r.l.

In proposito, la Corte distrettuale osservava che la convenuta non aveva affatto proposto una domanda nuova, in quanto basata sulla normativa dettata dal [D.P.R. n. 224 del 1988](#), come opinato dal Tribunale, ma aveva, invece, chiesto una declaratoria di responsabilità esclusiva delle parti, la cui chiamata in causa era finalizzata alla propria liberazione dalle pretese attoree. E lo stesso doveva dirsi con riguardo alla chiamata in causa operata da Agrimport s.p.a., non rilevando che questa avesse poi esteso la materia del processo, introducendo ulteriori pretese nei confronti di British Polythene Ltd.

Sulla base della qualificazione così data alle domande, la Corte d'appello, richiamando una copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, riformava la sentenza di primo grado e ordinava la riassunzione del processo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione British Polythene Ltd. sulla base di cinque motivi.

Hanno resistito, con controricorso, Comagri s.r.l. e Agrimport s.p.a., insistendo per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, British Polythene Ltd. deduce, ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 4, violazione [dell'art. 112 cod. proc. civ.](#), per avere la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano annullato atti processuali estranei al giudizio deciso con la sentenza devoluta alla sua cognizione, in particolare l'ordinanza del 18 marzo 2004, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 1943/99, e tutti gli atti connessi e successivi.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione alla natura di sentenza da riconoscere all'ordinanza del Tribunale di Bolzano del 18 marzo 2004, e conseguentemente in ordine alla sua impugnabilità, nonché violazione [dell'art. 161 cod. proc. civ.](#), comma 1, e [art. 324 cod. proc. civ.](#), in relazione agli [artt. 112, 327 o 340 cod. proc. civ.](#), ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 4.

La ricorrente, sostenendo la natura decisoria dell'ordinanza 18 marzo 2004 e la conseguente immediata impugnabilità della stessa, ritiene erroneo il modus operandi della Corte territoriale, che ne ha disposto l'annullamento, nonostante ciò le fosse precluso per effetto del combinato disposto degli articoli prima citati.

3. Con il terzo motivo di ricorso British Polythene Ltd. denuncia violazione [dell'art. 161 cod. proc. civ.](#), comma 1 e [art. 112 cod. proc. civ.](#), ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 4, in quanto, anche a voler negare contenuto decisorio alla ordinanza di separazione di cause, i giudici di secondo grado non avrebbero comunque potuto rilevarne la nullità, senza alcuna denuncia in tal senso da parte delle appellanti.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 4, falsa applicazione [dell'art. 102 cod. proc. civ.](#), in relazione agli [artt. 32, 106 e 112 cod. proc. civ.](#); nonché insufficienza della motivazione, ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 5, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario. La natura contrattuale dell'azione proposta dall'attrice Bodoni impediva, secondo la ricorrente, di estendere la domanda ai terzi chiamati, stante l'inopponibilità del titolo dedotto ai terzi estranei al rapporto sinallagmatico.

5. Con il quinto motivo di ricorso British Polythene Ltd. deduce, ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 4, l'omessa pronuncia, con violazione [dell'art. 112 cod. proc. civ.](#), per non essersi i giudici di appello pronunciati sull'eccezione di difetto di giurisdizione, e si prospetta questione di giurisdizione ex [art. 360 cod. proc. civ.](#), n. 1.

6. Il Collegio ritiene che, per ragioni di ordine logico, debba essere esaminato in via prioritaria il quarto motivo.

Esso è infondato.

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio per cui "quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario. Ne consegue che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e quindi nella sanzione di nullità di tutte le successive attività processuali ed altresì che i due giudizi devono rimanere uniti anche nelle fasi di impugnazione" (Cass. n. 4529 del 1995; Cass. n. 7039 del 1997; Cass. n. 2219 del 2000; Cass. n. 11366 del 2002; Cass. n. 847 del 2007).

A tanto la Corte d'appello è pervenuta sulla base della interpretazione della domanda proposta dalla originaria convenuta nell'atto di chiamata in causa di Agrimport e di Visqueen Agri S.A., in cui espressamente si chiedeva, in via subordinata alla richiesta di dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di Comagri s.r.l. e alla richiesta di rigetto nel merito della domanda proposta nei confronti della medesima società, che "nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere il fondamento della pretesa avversaria", venisse accertata "l'imputabilità del danno e la sua reale entità dichiarando in ogni caso tenuta al pagamento del dovuto la Ditta importatrice e/o quella produttrice del materiale".

La ricorrente censura la decisione della Corte d'appello sostenendo che, nel caso di specie, non si versava in ipotesi di litisconsorzio necessario, neanche di tipo processuale, e che quindi del tutto correttamente il Tribunale aveva disposto la separazione dei giudizi.

Tuttavia, le argomentazioni sulla base delle quali la ricorrente fonda le proprie censure non possono essere condivise, atteso che la ricorrente svaluta completamente la richiesta espressamente formulata dalla originaria convenuta, sia pure in via subordinata alla richiesta di estromissione dal giudizio o di dichiarazione di infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, di accertamento della esclusiva responsabilità di un terzo nella causazione del danno a ristoro del quale l'originaria attrice aveva agito. E tale valutazione è dalla ricorrente argomentata facendo ricorso al dato letterale del riferimento, contenuto nell'atto di costituzione di Comagri s.r.l. e nel successivo atto di chiamata in causa di Agrimport e di Visqueen, alle disposizioni del [D.P.R. n. 224 del 1988](#).

In proposito, si deve però rilevare che la Corte d'appello ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare la sostanza della domanda proposta da Comagri s.r.l. con l'atto di chiamata in causa rispetto alle "argomentazioni" svolte nel medesimo atto. La domanda, secondo la Corte d'appello, era volta ad ottenere una dichiarazione di responsabilità esclusiva delle parti chiamate in causa al fine di ottenere la propria liberazione dalle pretese azionate nei suoi confronti.

In tal modo, la Corte d'appello non è incorsa nè nella violazione [dell'art. 102 cod. proc. civ.](#), atteso che la domanda proposta dalla originaria convenuta nei confronti delle chiamate in causa era idonea a integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario con queste ultime, secondo quanto già affermato da questa Corte nelle richiamate pronunce; nè nella violazione [dell'art. 112 cod. proc. civ.](#), sotto il profilo della immutazione della causa pretendi prospettata dalla Comagri s.r.l. a fondamento della chiamata in causa. Dalla lettura del detto atto - consentita in questa sede in considerazione della natura delle censure proposte - emerge chiara la volontà della convenuta di sollecitare la dichiarazione della propria estraneità alla domanda di danni contrattualmente proposta nei suoi confronti dalla originaria attrice e la contestuale affermazione della responsabilità del fornitore e del produttore dei teli che l'attrice assumeva avessero cagionato i danni lamentati;

emerge cioè una posizione difensiva idonea a determinare l'estensione della domanda proposta nei confronti del convenuto al terzo chiamato, sul presupposto della sua esclusiva responsabilità nella causazione del danno.

In proposito, si deve rilevare che nella giurisprudenza di questa Corte è saldo il principio per cui "in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate" (Cass. n. 19630 del 2011); il giudice di merito, non è tenuto, quindi, "ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa pretendi" (Cass. n. 3012 del 2010; Cass. n. 22665 del 2004).

Più in generale, in contrasto con quanto sostenuto dalla ricorrente, deve ricordarsi che "il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ([art. 112 cod. proc. civ.](#)) - come il principio del tantum devolutum quantum appellatum ([artt. 434 e 437 cod. proc. civ.](#)) - non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implica tuttavia il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita - diverso da quello richiesto (petitum

mediato) - oppure di emettere qualsiasi pronuncia - su domanda nuova, quanto a causa petendi - che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo - anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte - ma su elementi di fatto, che non siano, invece, ritualmente acquisiti come oggetto de contraddittorio" (Cass. n. 11039 del 2006; Cass. n. 15496 del 2007;

Da tali principi non si è discostata la Corte d'appello. Invero, dalla sentenza impugnata non emerge che siano stati posti a fondamento della decisione fatti non dedotti dalle parti, essendosi la Corte d'appello limitata ad esaminare il contenuto delle domande formulate dalla convenuta nell'atto di chiamata in causa dei terzi, e a ricondurre le domande stesse nell'ottica della richiesta di una pronuncia alternativa in ordine alla responsabilità per i danni oggetto della domanda principale.

7. Il rigetto del quarto motivo di ricorso comporta il rigetto delle censure svolte dalla società ricorrente nei primi tre motivi di ricorso.

7.1. Una volta riconosciuta una situazione di litisconsorzio necessario tra la domanda proposta da Comagri s.r.l. nei confronti dei chiamati e quella proposta dalla originaria attrice nei confronti di Comagri s.r.l., la soluzione non poteva essere altro che quella di adottare i provvedimenti necessari a consentire la riunione dei giudizi che erroneamente il Tribunale aveva separato. In questa prospettiva, la Corte d'appello, con una implicita applicazione [dell'art. 354 cod. proc. civ.](#), comma 4, ha proceduto a rimuovere l'atto dal quale il giudizio sottoposto alla sua cognizione era scaturito. Nessuna violazione [dell'art. 112 cod. proc. civ.](#), è dunque possibile ravvisare nella statuizione, adottata dalla Corte d'appello in via consequenziale all'accoglimento del gravame in punto di affermazione della esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario, al fine di produrre le conseguenze che derivano la necessità di ripristinare il contraddittorio tra le parti quale era prima che il provvedimento di separazione provocasse la separazione dei giudizi relativi a domande che, per quanto detto, richiedevano una trattazione e una decisione unitaria.

In questa prospettiva del tutto coerente e adeguato è dunque il disposto annullamento dell'ordinanza di separazione che la ricorrente erroneamente ritiene estranea al giudizio devoluto al giudice di appello, costituendo anzi la detta ordinanza l'atto dal quale è scaturita la erronea trattazione separata di domande che avrebbero dovuto essere trattate congiuntamente per le ragioni esposte.

7.2. Nè può ritenersi sussistente la violazione denunciata con il secondo motivo di ricorso. La detta censura, invero, si fonda su una premessa - quella che l'ordinanza di separazione dei giudizi fosse un provvedimento avente natura decisoria che quindi avrebbe dovuto formare oggetto di riserva di impugnazione ai sensi [dell'art. 340 cod. proc. civ.](#) o di appello immediato - che non può essere condivisa.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo di affermare che "la questione dell'integrazione del contraddittorio non costituisce, per se stessa, questione preliminare di merito ai sensi [dell'art. 279 cod. proc. civ.](#), comma 2, nn. 2 e 4, ma, piuttosto, questione processuale; nè, inoltre, costituisce, comunque, questione pregiudiziale attinente al processo ai sensi della stessa norma, dato che le questioni pregiudiziali prese in considerazione dall'art. 279 cit., sono esclusivamente quelle idonee - ove decise in un certo senso - a definire il giudizio, mentre la decisione sulla integrazione del contraddittorio, sia essa positiva o negativa, non può mai porre fine al processo, che invece prosegue in ogni caso, dovendo, anche in ipotesi di decisione positiva (nell'ipotesi opposta il giudizio prosegue puramente e semplicemente tra le parti originarie), disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, e non certo definirsi il giudizio con una pronuncia di mero rito. Pertanto l'ordinanza in proposito emessa dal giudice ha in ogni caso contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non

può mai costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato" (Cass. n. 13104 del 2004). Più in generale, si è anche chiarito che "il provvedimento con cui sia stata disposta, ai sensi [dell'art. 102 cod. proc. civ.](#), l'integrazione del contraddittorio, essendo relativo all'istruzione della causa, ha contenuto ordinatorio; pertanto, lo stesso - reso appunto in forma di ordinanza che non può mai pregiudicare la decisione della causa - non costituisce sentenza suscettibile di separato gravame o di riserva di gravame e, in difetto, di passaggio in giudicato"(Cass. n. 21353 del 2005).

In base a detti principi, deve affermarsi la natura ordinatoria anche del provvedimento con il quale il giudice, sia pure errando, abbia disposto la separazione di giudizi soggetti a trattazione unitaria ai sensi [dell'art. 102 cod. proc. civ.](#), sicchè la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto l'annullamento della citata ordinanza e degli altri atti ad essa connessi e successivi, si sottrae alle proposte censure.

7.3. Le considerazioni sin qui svolte sulla natura ordinatoria del [provvedimento in data 18 marzo 2004](#) valgono poi ad escludere la fondatezza del terzo motivo, atteso che le statuizioni concernenti la detta ordinanza e i provvedimenti ad essa connessi e successivi trovano fondamento nella accertata esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario che occorreva ripristinare in primo grado, ai sensi [dell'art. 354 cod. proc. civ.](#). Trattasi, quindi, di pronuncia meramente consequenziale alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio.

8. Il rigetto dei primi quattro motivi di ricorso comporta il rigetto anche del quinto motivo. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che la questione della integrità del contraddittorio avesse carattere pregiudiziale anche rispetto all'esame della questione di giurisdizione introdotta dalla appellante e riproposta con il quinto motivo.

La statuizione sul punto della Corte d'appello è conforme all'indirizzo di questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare che "l'esame della questione di giurisdizione, ancorchè pregiudiziale ad ogni altra questione di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra soggetti investiti della qualità di parte, in relazione alla natura del rapporto sostanziale" (Cass., S.U., n. 1056 del 1980); analogamente, si è affermato che "la questione relativa alla nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale, deve essere esaminata prima della stessa questione di giurisdizione, poichè anche tale questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti" (Cass. n. 1492 del 1976).

La sentenza impugnata si sottrae quindi alla proposta censura, dovendo la questione di giurisdizione essere esaminata nel giudizio di merito una volta in esso ricostituita la integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2012